

CONTENZIOSO

Irpef rimborsabile anche dopo il termine per l'integrativa

di **Angelo Ginex**

In caso di **maggiori imposte non dovute** il contribuente può presentare **istanza di rimborso** dei versamenti diretti entro il termine di decadenza di **due anni** dalla data del versamento, **indipendentemente** dai termini e dalle modalità della **dichiarazione integrativa** di cui all'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#). È questo l'importante principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 17956 del 04.07.2019](#).

La vicenda muove dalla **dimenticanza** di un soggetto nell'inserire nel quadro RP della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto dall'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), gli **oneri contributivi versati**, con conseguente **maggiore** versamento di somme a titolo di **Irpef**.

Dalla presa di coscienza della negligenza scaturiva un'**istanza di rimborso**, sulla quale peraltro si formava **silenzio rifiuto**.

Detto **silenzio** era, dunque, oggetto di impugnazione assieme alla **cartella di pagamento** notificata all'esito del controllo cartolare della dichiarazione, ex [articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#).

Le **doglianze** del contribuente venivano, tuttavia, **rigettate** tanto dai giudici di prime cure, quanto da quelli di seconde cure.

Nella specie, i **giudici d'appello**, con riferimento al diniego di rimborso, ritenevano che il contribuente, al fine di sanare l'errore, avrebbe dovuto presentare una **dichiarazione integrativa entro il termine** previsto dall'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), a pena di **decadenza**.

Tanto, in virtù di una **estensione analogica** dell'[articolo 2, comma 8-bis](#) **citato** alle ipotesi di errori od omissioni che determinano l'indicazione di un minor debito o di un maggior credito, stante l'**identità di ratio**, consistente nel consentire l'**emendabilità** della **dichiarazione entro il termine di presentazione** della **dichiarazione** per il **periodo di imposta successivo**.

La questione, per contro, poneva in risalto un'omessa **integrativa** con opzione per il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Il contribuente, dunque, ricorreva per **cassazione** deducendo con un unico motivo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#), per erronea applicazione dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#).

Nella specie, esso deduceva che il **giudice del gravame** avesse **errato** nel ritenere **non possibile** l'emendamento della propria dichiarazione **oltre il termine** previsto per la **dichiarazione integrativa**.

La Suprema Corte, accogliendo la doglianza del contribuente, ha precisato che il contribuente, **indipendentemente** dalle **modalità** e dai **termini** per la **dichiarazione integrativa** e per l'istanza di rimborso può sempre **opporsi** alla **maggior pretesa** tributaria dell'Amministrazione finanziaria in sede giudiziale, **allegando errori**, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria ([SS.UU., n. 13378/2016](#); per un'applicazione dell'orientamento alla **liquidazione automatica**, [Cassazione, n. 21740/2015](#); [Cassazione, n. 26198/2014](#)).

Oggetto del processo, infatti, è l'**accertamento** della **legittimità** della **pretesa impositiva**, anche se fondata su dati forniti dal contribuente.

Pertanto, il contribuente può legittimamente contestare l'atto impositivo offrendo **in prova** anche **errori** ed **omissioni** presenti nella **dichiarazione fiscale**.

Quanto poi ai **limiti di emendabilità** della dichiarazione, la Suprema Corte ha sancito che il contribuente che ha erroneamente dichiarato maggiori redditi, e ha pagato maggiori imposte, può **opporre** in sede contenziosa l'**erroneità** della **dichiarazione solo** laddove egli **non** abbia già **pagato**.

Nel caso in cui, invece, egli abbia **già proceduto al versamento**, non può far valere nel giudizio avverso l'atto impositivo il credito maturato, atteso il carattere impugnatorio del processo, dovendo **necessariamente presentare** autonoma **istanza di rimborso** ([Cassazione, n. 5728/2018](#)).

Quindi, nel caso in rassegna, i giudici di seconde cure hanno **errato** nel **non esaminare** l'**istanza di rimborso** e valutarne la tempestività e fondatezza, essendo totalmente **irrilevante** la circostanza della **tardiva presentazione** della **dichiarazione integrativa** da parte del contribuente.

Per tali motivazioni il ricorso del contribuente è stato accolto e la **sentenza cassata con rinvio** al giudice di seconde cure, in differente composizione, affinché valuti nuovamente il **merito** e la **tempestività** e la **fondatezza** dell'**istanza di rimborso** della maggiore imposta non dovuta.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >